

(N. 2276)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ORIANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1987

Modifiche al titolo III della legge 19 maggio 1986, n. 224,
in materia di ufficiali piloti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 19 maggio 1986, n. 22, comporta la estensione da anni sei ad anni dodici dell'obbligo di servizio degli ufficiali piloti di complemento, determinando così, nell'ambito della Marina militare, una manifesta sperequazione normativa in quanto gli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, essendo vincolati soltanto alla generica ferma di anni sei contratta all'atto della nomina ad ufficiale ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avrebbero differenti obblighi di servizio rispetto ai piloti di complemento.

Per sanare tale difformità di trattamento e salvaguardare preminentemente gli interessi superiori dell'organizzazione militare a fronte dell'ingente onere finanziario e del considerevole impegno temporale richiesto dalla formazione degli ufficiali piloti, quale che sia la loro posizione di stato, si è provveduto a predisporre la norma in esame che comporta la modifica al titolo III della legge n. 224 del 1986 e l'inserimento

di un articolo aggiuntivo, 10-*bis*, che prevede la ferma della durata di anni dodici per gli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo della Marina militare e l'applicazione di tale vincolo anche ai:

frequentatori di corsi di pilotaggio in svolgimento alla data di entrata in vigore del provvedimento;

piloti per i quali alla stessa data siano trascorsi meno di dodici anni dall'ammissione ai rispettivi corsi di pilotaggio.

La norma, che non comporta oneri finanziari, appare altresì congrua ed equitativa anche in relazione ai corrispondenti obblighi di servizio previsti per gli ufficiali piloti del servizio permanente dell'Esercito in anni dieci decorrenti dalla data di ammissione ai corsi (legge 18 dicembre 1964, n. 1414) e per gli ufficiali piloti del servizio permanente dell'Aeronautica in anni quattordici decorrenti, però, dalla nomina ad aspirante (legge 11 maggio 1971, n. 421).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La rubrica del titolo III della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituita dalla seguente:

« Norme riguardanti gli ufficiali piloti dell'Esercito e della Marina ».

2. Alla legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. - 1. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, alla ferma volontaria di anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi.

2. Gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina militare, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in possesso del brevetto di pilota militare o sono frequentatori di corsi di pilotaggio, hanno l'obbligo di prestare servizio per dodici anni decorrenti dalla data di inizio dei rispettivi corsi di pilotaggio aereo.

3. Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta ».